

REGOLAMENTO COMUNALE

SULL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE

ECONOMICA EQUIVALENTE

AI SENSI DEL D.P.C.M.

N. 159 DEL 5 DICEMBRE 2013 E S.M.I.

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 12/05/2016

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 27/05/2021

INDICE

| | |
|--|--------|
| Art. 1 – Oggetto del Regolamento | pag. 3 |
| Art. 2 – Ambito di applicazione (art. 2 del decreto 159/2013) | pag. 3 |
| Art. 3 – Finalità | pag. 3 |
| Art. 4 – Procedure applicative | pag. 4 |
| Art. 5 – Dichiarazione sostitutiva unica (art. 10 del decreto 159/2013) | pag. 4 |
| Art. 6 - Determinazione delle fasce/intervalli ISEE e determinazione delle rette o tariffe - competenze della Giunta Comunale. | pag. 5 |
| Art. 7 – Tipologie controlli | pag. 5 |
| Art. 8 – Procedimento e modalità dei controlli | pag. 6 |
| Art. 9 – Trattamento dati | pag. 8 |
| Art. 10 – Norme transitorie e finali | pag. 8 |

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento recepisce le nuove modalità attuative e di calcolo dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) a seguito dell'entrata in vigore del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 nonché delle disposizioni contenute nel Decreto Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 e stabilisce le modalità di applicazione ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate di competenza dell'Ente.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 2 DEL DECRETO 159/2013)

1. L'Indicatore della situazione Economica Equivalente (ISEE) è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. Il DPCM 159/2013 ha introdotto le nuove modalità attuative e di calcolo per la determinazione dell'ISEE del nucleo familiare.

2. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni.

3. Per prestazioni sociali agevolate si intendono:

- a) gli interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;
- b) i servizi a domanda individuale;
- c) le agevolazioni, tariffarie o fiscalità locale, erogate dal Comune.

4. Alle prestazioni di cui al comma 3 si aggiungono quelle previste e regolate da normative nazionali e/regionali per le quali il Comune assuma, ai sensi del DPCM ISEE la veste di ente erogatore. Per tali prestazioni si fa rinvio alla specifica normativa nazionale o regionale.

5. I provvedimenti comunali che disciplinano l'organizzazione e l'accesso ai diversi servizi sociali o l'erogazione di prestazioni sociali agevolate devono comunque definire in modo esplicito le condizioni che costituiscono eccezione all'applicazione dell'ISEE.

ART. 3 FINALITÀ

1. Il Comune intende ribadire nell'accesso ai servizi e alle prestazioni, i principi di gradualità, equità, imparzialità e solidarietà, mantenendo in essere l'equilibrio tra gli oneri dei servizi a carico dell'utenza e la fiscalità generale.

2. Il Comune, come previsto dalla normativa, individua nell'I.S.E.E. del nucleo familiare il parametro di riferimento per la determinazione e/o l'accesso a prestazioni assistenziali e sociali agevolate, i benefici

economici, le agevolazioni nell'accesso ai servizi di pubblica utilità e le selezioni o graduatorie per l'accesso a servizi benefici, di cui alle normative vigenti.

3. In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, l'ente può prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari. E' comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE.

ART. 4 PROCEDURE APPLICATIVE

1. Le procedure applicative del presente Regolamento vengono osservate dai Servizi comunali che erogano prestazioni sociali agevolate o altri tipi di provvidenze, di cui all'art. 2 comma 3.

2. L'erogazione delle prestazioni sociali agevolate è preceduta da apposita istruttoria curata dal competente Servizio comunale.

3. L'istanza del richiedente le prestazioni, documentata come richiesto, deve essere presentata utilizzando il modulo messo a disposizione gratuitamente dal Servizio comunale.

4. Il modulo di istanza per l'accesso alle prestazioni agevolate viene reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il modulo e la ricevuta da rilasciare da parte del Servizio comunale competente deve contenere:

- a) le comunicazioni di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni relative all'avvio del procedimento
- b) l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche
- c) l'avvertenza che il Servizio comunale incaricato dell'istruttoria è tenuto ad effettuare i controlli sulla domanda e sugli eventuali documenti allegati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del DPCM ISEE.
- d) il termine per la conclusione del procedimento relativo all'accoglimento dell'istanza, che ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., è individuato in giorni 90.

ART. 5 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (ART. 10 DEL DECRETO 159/2013)

1. Ogni cittadino che intende avvalersi delle prestazioni indicate nell'articolo 1 del presente regolamento, presenta un'unica dichiarazione sostitutiva (DSU) concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.

2. La dichiarazione ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo. Decorso tale termine, non si potrà utilizzare la DSU scaduta per la richiesta di nuove prestazioni, fermo restando la validità della stessa per le prestazioni già richieste.

3. Ogni cittadino può presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti della condizione familiare e/o economica del proprio nucleo familiare.
4. Il beneficiario di prestazioni agevolate erogate sulla base di un'attestazione ISEE in corso di validità, entro il periodo di validità della stessa, dovrà presentare una nuova attestazione rilasciata a seguito di mutamenti del proprio nucleo familiare.
5. In caso di presentazione di una nuova DSU di variazione, gli effetti del nuovo Indicatore decorrono a partire dal mese successivo in caso di agevolazione tariffaria e dalla data di presentazione in caso di concessione di prestazioni e/o benefici.
6. Il Cittadino può presentare la dichiarazione sostitutiva unica presso i Centri di Assistenza Fiscale abilitati o direttamente all'INPS in via telematica.
7. La DSU è conservata dagli uffici ai soli fini di eventuali controlli o contestazioni, nel rispetto delle disposizioni e dei limiti temporali di legge.

ART. 6

DETERMINAZIONE DELLE FASCE/INTERVALLI ISEE E DETERMINAZIONE DELLE RETTE O TARIFFE - COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale ai sensi dell'art. 172 della Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, determina annualmente, per ciascun servizio, la percentuale di contribuzione massima e minima da porre a carico dell'utenza
2. La Giunta Comunale può anche disciplinare il valore massimo ISEE e/o i criteri che consentono l'accesso allo specifico servizio senza nessuna compartecipazione al costo del servizio da parte del richiedente.
3. Sono esclusi da prestazioni sociali agevolate i nuclei in cui uno o più componenti risultino:
 - 1) proprietari di immobili residenziali sul territorio nazionale, oltre all'abitazione principale, accatastati in categoria A1, A7 o A8 o in altre categorie e che producono reddito fondiario;
 - 2) proprietari di natanti, di autovetture di potenza superiore a 100 KW **con massimo tre figli¹**, di motoveicoli con cilindrata superiore a 900 cc, immatricolati nei trentasei mesi precedenti la data di richiesta della prestazione;
 - 3) debitori di somme nei confronti del Comune e degli Enti partecipanti dello stesso, a meno che, pur essendo debitori nei confronti del Comune o degli enti partecipanti dello stesso, abbiano sottoscritto una rateizzazione del debito che adempiono regolarmente.

¹ Così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 27/05/2021

ART. 7 TIPOLOGIE CONTROLLI

1. Le istanze, i documenti allegati, la DSU e le attestazioni ISEE presentate dai richiedenti sono soggette a controllo ai sensi degli articoli 71 e seguenti del DPR 445/2000 - anche a campione, nella misura definita dal Dirigente del Servizio comunale competente con proprio provvedimento, secondo criteri di imparzialità e trasparenza, suddivisa per tipologia di controllo (veridicità e di congruità)

2. Il Servizio comunale competente attiva le seguenti tipologie di controlli:

- a) formali: per verificare la correttezza formale della istanza;
- b) di veridicità: per verificare quanto dichiarato dal richiedente o documentato con atti presentati a corredo dell'istanza;
- c) di congruità: per valutare se la situazione economica dichiarata sia compatibile con la composizione e il fabbisogno di sostentamento del nucleo.

3. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma 1, possono essere attivati controlli ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/2000 in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 con riguardo alle situazioni in cui:

- 1) il richiedente il cui nucleo non risulti in carico ai servizi sociali, presenta un'attestazione ISEE a reddito imponibile pari a zero;
- 2) il richiedente presenta un'istanza contenente dati difformi da quelli indicati nella Attestazione ISEE allegata alla medesima o ad altra istanza presentata recentemente nel medesimo o in altro Servizio del Comune;
- 3) il richiedente presenta un'istanza ove richieda liquidazioni di sussidi e contributi economici sul proprio conto corrente e il quadro FC2 Sezione I della D.S.U. ISEE non risulti compilato.

4. Oltre quanto stabilito al precedente comma 1, il servizio competente può attivare controlli di congruità sulle attestazioni ISEE rese qualora queste risultino:

- a) Apparentemente incongrue, in quanto l'indicatore ISEE è inferiore alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare;
- b) Contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nell'istanza o precedentemente dichiarati oppure contraddittorie rispetto al tenore di vita del nucleo.

5. I controlli potranno essere effettuati in via successiva rispetto alla prestazione richiesta nel caso sia urgente provvedere ad erogare la prestazione, oppure potranno essere fatti in via preventiva, qualora se ne ravvisi la necessità.

6. Il personale del Servizio competente in caso di controlli di veridicità e di congruità, si avvale delle banche dati comunali e di quelle di altre P.A. e si avvale della collaborazione della polizia municipale e di qualsiasi altro servizio comunale per l'effettuazione di accertamenti, nei limiti delle competenze di legge.

7. Per le finalità di controllo il Comune può stipulare intese con la Guardia di Finanza.

ART. 8 PROCEDIMENTO E MODALITÀ DEI CONTROLLI

1. L'istanza di richiesta di prestazione sociale agevolata presentata deve essere correttamente compilata in ogni parte.
2. I controlli avverranno:
 - a) mediante raffronto dei dati dichiarati con quelli contenuti nelle corrispondenti banche dati cui il Comune ha accesso. A tal fine vengono attivati verifiche e riscontri sulle omissioni e difformità dei dati dichiarati in via sostitutiva nella DSU, i cui dati sono riscontrati presso la Base dati nazionale detenuta dall'I.N.P.S., alla quale gli Uffici accedono per le attività di competenza, con i dati in possesso dell'Anagrafe Tributaria (SIATEL), del Sistema Territoriale del Catasto (SISTER), dell'anagrafe comunale e di quella di altre Amministrazioni comunali e del Sistema informatico delle Camere di Commercio (TELEMACO), riscontri effettuati a mezzo di opportuna abilitazione all'accesso e/o all'interrogazione telematica dei database suindicati, oltre eventuali altre banche dati che venissero rese accessibili da parte dalla P.A..
 - b) mediante richiesta, per i dati non accessibili dalle banche dati, della relativa documentazione ai soggetti interessati o ad altri Enti pubblici.
 - c) mediante richiesta di collaborazione alla Polizia Municipale e ai Servizi sociali di verifica delle condizioni economiche e sociali complessive della famiglia.
3. Il Servizio competente a ricevere la documentazione, qualora le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 comprese le DS presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Può richiedere a chi presenta istanza per la prestazione, chiarimenti o documenti integrativi ovvero la produzione di una nuova attestazione ISEE nel caso in cui quella prodotta, ancorché in corso di validità, non risulti corrispondente ai dati reddituali, alla composizione del nucleo familiare, al patrimonio mobiliare e/o immobiliare. Qualora i richiesti chiarimenti/documenti non siano presentati nei termini fissati o, se prodotti, non siano ritenuti idonei, il Servizio competente procederà a rigettare l'istanza dandone comunicazione all'interessato. Non si provvederà pertanto alla concessione della prestazione sociale agevolata.
4. Il Servizio competente inoltre, ricorrendone i presupposti, chiede all'interessato una nuova dichiarazione corretta dagli errori/incongruenze rilevati in sede di controllo preventivo; in caso di esito favorevole si procederà ad erogare la prestazione richiesta, in base alla nuova attestazione ISEE presentata, ferme restando le conseguenze per l'irregolarità riscontrata nella precedente attestazione ISEE.
5. Quando non sussiste coincidenza tra dichiarante la DSU e l'istante, viene attivato il procedimento di controllo nei confronti del dichiarante la DSU, dando altresì informazione all'istante. L'esito del procedimento di controllo ha effetti sul procedimento principale relativo alla prestazione sociale agevolata richiesta.
6. In caso di attivazione del procedimento di controllo sulle istanze e sulle DSU per veridicità o congruità, viene garantito il contraddittorio con l'interessato, il quale viene formalmente invitato a presentare, anche

ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge 241/90 e successive modifiche, in un termine massimo di 10 (dieci) giorni, eventuali osservazioni rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46

e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e/o documentazione per fornire esaustive motivazioni al fine di giustificare:

- a) la contraddittorietà rilevata fra i dati dichiarati in via sostitutiva nella DSU presentata per richiedere l'Attestazione ISEE utilizzata per la domanda della prestazione sociale agevolata e quanto rilevato dal Servizio competente nei riscontri dei dati nelle basi dati delle Pubbliche Amministrazioni con accesso diretto e/o indiretto;
- b) la contraddittorietà, illogicità, inattendibilità fra quanto dichiarato e la necessità di presentare elementi attuali, concreti, specifici e dettagliati a comprova della sufficienza economica necessaria al pagamento del canone di locazione.

7. La comunicazione di invito al contraddittorio esplicita altresì il valore di comunicazione ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, per cui il responsabile del procedimento, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

8. Il procedimento di controllo si conclude con provvedimento dirigenziale definitivo a cui seguono gli adempimenti conseguenti a seconda della tipologia dei controlli e della natura preventiva o successiva del controllo:

- a) controlli preventivi di veridicità e/o congruità con esito positivo: concessione della prestazione sociale agevolata;
- b) controlli preventivi di veridicità con esito negativo: diniego dell'istanza e segnalazione per le ipotesi di reato alla Procura della Repubblica;
- c) controlli preventivi di congruità con esito negativo: diniego dell'istanza e eventuale segnalazione alla Guardia di Finanza per ipotesi di illeciti fiscali;
- d) controlli successivi di veridicità e/o congruità con esito positivo: conferma della concessione della prestazione sociale agevolata;
- e) controlli successivi di veridicità e di congruità con esito negativo: revoca della concessione della prestazione e segnalazione per le ipotesi di reato alla Procura della Repubblica per l'eventuale recupero delle somme anticipate e applicazione della sanzione ex art. 316 ter codice penale in caso di beneficio percepito pari o inferiore a € 3.999,96;

ART. 9 TRATTAMENTO DATI

1. Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di gestione e di utilizzo dei dati personali. Ai fini del controllo formale, il Comune può effettuare l'interconnessione ed i collegamenti con gli archivi delle Amministrazioni collegate.

2. Il Comune può effettuare elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio, in forma anonima.

ART. 10
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di approvazione.
2. Per quanto espressamente non indicato nel presente regolamento ai fini dell'ISEE, si fa riferimento alla normativa vigente, nonché alle eventuali modifiche legislative che si intendono fin d'ora integralmente recepite.
3. Per i servizi scolastici e l'asilo nido le agevolazioni concesse sulla base dell'ISEE presentato a inizio anno scolastico proseguono fino alla scadenza dell'anno scolastico stesso, salvo quanto previsto dall'art. 5 per la presentazione di una nuova DSU.